

OGGETTO: Situazione ricognitoria in merito ai contratti agrari originariamente a durata annuale e autorizzazione alla sottoscrizione di contratti agrari a durata quindicennale integrativi di precedenti contratti annuali.

Il Consiglio comunale di Roveré della Luna, con propria deliberazione n. 4 dd. 22.01.2008, esecutiva, ha approvato il Bando di gara per l'assegnazione in affitto decennale di n. 72 appezzamenti di terreno agricolo di proprietà comunale e di n. 18 appezzamenti in affitto annuale.

La suddetta deliberazione stabiliva altresì che gli appezzamenti derivanti dal frazionamento dd. 19.09.2007, contraddistinti dalle pp.ff. 475/90, 475/91, 475/92, 475/93, 475/94, avendo acquisito le caratteristiche di fondi interclusi, sarebbero stati assegnati, anno per anno, agli aggiudicatari rispettivamente delle pp.ff. 475/41, 475/42, 475/43, 475/44, 475/45, allo stesso prezzo al mq. di aggiudicazione degli appezzamenti affittati di anno in anno, fintanto che l'amministrazione non ritenesse di dare agli stessi diversa destinazione.

Che le modalità di affidamento erano tutte contenute nel relativo Bando allegato alla suddetta deliberazione.

Che, a seguito dell'espletamento della gara, i seguenti nominativi sono risultati aggiudicatari finali degli affitti dei lotti come di seguito si riporta e vennero sottoscritti regolari contratti di affitto a durata annuale per l'annata agraria 2007/2008:

<b>AFFITTUARIO</b>	<b>P.F.</b>	<b>MQ.</b>	<b>CONTRATTO</b>
FERRARI FULBERTO	475/47	2.431	Rep. n. 2 A.P.
BERTOLINI BARBARA	475/91– fondo intercluso	1.397	Rep. n. 3 A.P.
TOGN MARIANO	391/14	1.617	Rep. n. 4 A.P.
PANIZZA GIUSEPPE	475/90 fondo intercluso	1.184	Rep. n. 5 A.P.
SUSAT GIANANDREA	475/43	2.042	Rep. n. 6 A.P.
SUSAT GIANANDREA	475/92 fondo intercluso	1.440	Rep. n. 6 A.P.
DALLACHIESA ITALO	475/94 fondo intercluso	1.566	Rep. n. 7 A.P.
FERRARI RUGGERO	475/39	2.201	Rep. n. 8 A.P.
DE ECCHER LINO	475/38	3.105	Rep. n. 9 A.P.
MADDALENA MARIA	475/46	3.500	Rep. n. 10 A.P.
NARDON SILVIO	249/89	2.383	Rep. n. 11 A.P.
FERRARI CORNELIO	249/83	2.830	Rep. n. 12 A.P.
PEDOT ELVIO	249/103	2.680	Rep. n. 13 A.P.
PREGHENELLA RICCARDO	249/110	2.916	Rep. n. 14 A.P.
UNGHER EMANUELA	475/1	2.898	Rep. n. 15 A.P.
ZADRA ALFONSO	475/48	2.835	Rep. n. 16 A.P.
MANZARDO FRANCESCO	475/93 fondo intercluso	1.428	Rep. n. 17 A.P.
KASWALDER WALTER	475/49	2.818	Rep. n. 18 A.P.
DECRISTAN PAOLO	738/2	3.655	Rep. n. 19 A.P.
GRUBER BRUNO	475/35	2.844	Rep. n. 286
GRUBER BRUNO	475/40	2.082	Rep. n. 287

Alla fine dell'annata agraria 2007/2008 i sigg. Maddalena Maria, Zadra Alfonso e kaswalder Walter presentarono formale rinuncia, prontamente accettata, alla coltivazione dei fondi assegnati con formale contratto a durata annuale.

A seguito di ricorso da parte dei sottonominati e della sentenza del Tribunale di Trento, Sezione Specializzata Agraria, n. 66/2009, confermata dalla Corte di Appello di Trento, Sezione Specializzata Agraria, n. 273/2009, è stata accertata e dichiarata la nullità delle clausole n. 3, 5 e 6 dei contratti citati, in particolare in merito alla durata che per tale effetto viene portata a quindici anni, alla possibilità che i contratti possano essere tacitamente rinnovati e che quindi sia necessaria la preventiva disdetta così come previsto dalla Legge n. 203/1982, nonché all'esclusione di rinuncia preventiva al diritto di prelazione maturato in deroga all'art. 4 bis della Legge n. 203/1982:

- DALLACHIESA ITALO
- DECRISTAN PAOLO
- FERRARI CORNELIO
- FERRARI FULBERTO
- GRUBER BRUNO
- MANZARDO FRANCESCO
- NARDON SILVIO
- PEDOT ELVIO
- SUSAT GIANANDREA
- TOGN MARIANO

Per quanto sopra, con deliberazione della Giunta comunale n. 17 dd. 08.02.2010, esecutiva, venne autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione con i Sig. Dallachiesa Italo, Decristan Paolo, Ferrari Cornelio, Ferrari Fulberto, Gruber Bruno, Manzardo Francesco, Nardon Silvio, Pedot Elvio, Susat Gianandrea e Togn Mariano di un contratto integrativo che modifichi la durata del contratto originario da annuale a quindicennale considerato che il contratto relativo al primo anno, annata agraria 2007 – 2008, era già stato sottoscritto, non potendo apportare alcun'altra modifica al contratto originario se non quella della durata con scadenza annata agraria 2021 – 2022 e confermando tutte le spese a carico dell'affittuario, nonché tutte le altre clausole inserite nel contratto annuale derivanti dal Bando di gara approvato con la citata deliberazione consiliare n. 4/2008.

In esecuzione di detta deliberazione, con lettera prot. n. da 971 a 980 dd. 16.02.2010, vennero invitati i sunnominati alla sottoscrizione del contratto integrativo, per il giorno 03 marzo 2010 ad orario cadenzato dalle ore 14.00 alle ore 18.45.

Con rispettive lettere, dimesse in atti, i signori Dallachiesa Italo, Togn Mariano, Pedot Elvio, Decristan Paolo e Manzardo Francesco hanno dato disdetta dei contratti originariamente a durata annuale, mentre i signori Ferrari Fulberto e Ferrari Cornelio hanno manifestato verbalmente l'intenzione di rinuncia non presentandosi alla sottoscrizione del contratto nel giorno e nell'ora stabiliti.

I signori Susat Gianandrea, Nardon Silvio e Gruber Bruno hanno fatto recapitare una lettera, identica nella sostanza, con la quale chiedono una modifica delle clausole contrattuali per poter sottoscrivere il contratto così come presentato ed allegato.

Alle ore 15.00 del giorno 03 marzo 2010, i suddetti tre affittuari si sono presentati al fine di chiarire la propria posizione avanti al Sindaco e al Segretario comunale i quali, a loro volta, hanno evidenziato l'impossibilità di integrare i contratti con clausole non attinenti al bando di gara, al contratto annuale già sottoscritto, alle sentenze pronunciate in sede giurisdizionale ed alla deliberazione giunta n. 17/2010.

Per questo motivo i signori Susat Gianandrea, Nardon Silvio e Gruber Bruno hanno ritenuto di non sottoscrivere il contratto nella stesura predisposta.

Successivamente il Sig. Ferrari Cornelio ha presentato rinuncia formale.

A seguito di successivi colloqui informali e di ulteriore corrispondenza intercorsa, vennero poi sottoscritti i contratti a durata quindicennale tra il Comune e i Sigg.ri Ferrari Fulberto, Susat Gianandrea e Gruber Bruno, quest'ultimo per due appezzamenti.

Il sig. Nardon Silvio non ha ritenuto, a tutt'oggi, di sottoscrivere il contratto pur mantenendo il possesso e l'uso del terreno.

A tale proposito lo stesso è stato invitato, con lettera del legale incaricato dal Comune, alla sottoscrizione del contratto il giorno 28 aprile 2010 alle ore 16.00 al fine di non incorrere nell'attivazione dei necessari rimedi giudiziali.

Per contro il Sig. Nardon ha ribadito la propria posizione con lettera dd. 26.04.2010 rifiutando così la sottoscrizione del contratto.

Altri quattro affittuari di appezzamento di terreno agricolo di proprietà comunale con contratto a durata annuale per l'annata agraria 2007/2008, prorogati tacitamente in attesa dell'esito delle sunnominate sentenze per la successiva annata agraria 2008/2009, corrispondenti ai nominativi di Ungher Emanuela, de Eccher Lino, Panizza Giuseppe e Bertolini Barbara, che non avevano presentato a suo tempo ricorso, hanno chiesto ora formalmente di poter regolarizzare la loro posizioni già di fatto consolidata.

Il parere legale dell'avv. Mario Maccaferri espresso con lettera dd. 19.04.2010 suggerisce, senza dubbio, di estendere le statuizioni delle pronunce in questione anche nei confronti degli affittuari non ricorrenti con contratto di durata annuale.

Per questo motivo si ritiene opportuno autorizzare il Sindaco a detta sottoscrizione nei confronti dei richiedenti.

Infine gli affittuari sigg. Preghenella Riccardo e Ferrari Ruggero pure invitati ad una decisione in merito, hanno ritenuto di continuare il loro rapporto quale situazione di fatto in attesa di una decisione definitiva alla fine della corrente annata agraria.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n. 203/1982.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 37, di data 21.12.2000.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

## D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco, per i motivi esposti in premessa, alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i Signori Ungher Emanuela, de Eccher Lino, Panizza Giuseppe e Bertolini Barbara, con durata da annuale a quindicennale, con scadenza annata agraria 2021 – 2022.
2. Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria per presa d'atto e per le necessarie annotazioni contabili.
3. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
4. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.